



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

A.N.A.A.M. Scuola

Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi



Via Piave, 61- ROMA fax 0623327833 CELL 329/1661004
www.anaam.it _email segreteria@anaam.it

**A tutti i Colleghi Assistenti
Amministrativi
Loro Sedi**

VITTORIA DELL’A.N.A.A.M. SCUOLA

**SENTENZA FAVOREVOLE DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO PER DUE
ASSISTENTI AMMINISTRATIVE NOSTRE ASSISTITE.**

**RICONOSCIUTI 10 ANNI DI DIFFERENZA STIPENDIALE
(34.000 EURO)**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento il 02 maggio 2011 ha accolto il ricorso di due **ASSISTENTI AMMINISTRATIVE** patrocinato dall’ANAAM-SCUOLA e rappresentate e difese dall’Avv. Piero Luca Macaluso del foro di Roma, pronunciando sentenza favorevole definitiva per il riconoscimento della differenza di trattamento economico maturato al 31/8/20210 tra la qualifica funzionale dell’area “B” e la superiore qualifica dell’area “C”.

L’azione legale è stata intrapresa nel lontano 2004, riproposta nel febbraio 2008 a seguito della **SENTENZA N. 25838 DELL’ 11 DICEMBRE 2007, DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**, per la difesa dei diritti del personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e, si è resa necessaria, dal momento che l’Amm.ne scolastica non ha ritenuto accogliere le nostre richieste di inquadramento del personale amministrativo nell’area “C”.

La pronuncia del Tribunale del Lavoro di Benenvento, conferma il diritto **A PERCEPIRE LE DIFFERENZE DI TRATTAMENTO ECONOMICO TRA LA QUALIFICA FUNZIONALE DI APPARTENENZA E LA SUPERIORE QUALIFICA AREA “C” TANTO A DECORRERE DAL 2000 AL 2010 RICONOSCENDO AI SINGOLI L’IMPORTO**

di 34.000 EURO.

Da sempre l’A.N.A.A.M. SCUOLA sostiene la diretta applicabilità al nostro rapporto di lavoro dei principi dettati dall’art. 36 della Costituzione, specificando che la suddetta norma “determina l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”.



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

A.N.A.A.M. Scuola

Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi



Via Piave, 61- ROMA fax 0623327833 CELL 329/1661004
www.anaam.it _email segreteria@anaam.it

Da sempre l'**A.N.A.A.M. SCUOLA** sostiene che l'Assistente Amministrativo, svolgendo mansioni superiori alla sua qualifica, ha diritto di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente (nel nostro caso, del Profilo C).

Pertanto,

Vista la sentenza delle sezioni Unite della Corte di Cassazione del 11 Dicembre 2007, n. 25838.

Vista la sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 10 luglio 2008 n. 3428.

Vista la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento del 02 maggio 2011
che ha accolto il ricorso di due **ASSISTENTI AMMINISTRATIVE** nostre assistite,

A tutti gli assistenti amministrativi che si sono occupati in tanti anni di servizio di **personale, di contabilità, di ricostruzione di carriera, stipendi e collaborazione con il DSGA,**

RIPROPONIAMO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO PER LA DIFFERENZA STIPENDIALE

E SE SIETE INTERESSATI E VOLETE INCONTRARE L'AVV.MACALUSO del foro di ROMA mandateci il seguente modello e verrete contattati:

NOME E COGNOME	SCUOLA DI SERVIZIO	CITTA'	TEL/MAIL	FIRMA

Fraterni abbracci

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Giuseppe Mancuso